



## Allegato B– SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO

SCHEMA di

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI .....

Fra

Regione del Veneto, che in seguito verrà denominata "Regione" o "Comodante" C.F.: 800075800279 rappresentata dal Direttore di Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – Ing. .... – domiciliato per la carica presso la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, in via Paolucci 34 30175 Marghera Venezia

E

Direzione Regionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto Adige, che in seguito verrà denominata "Direzione Interregionale VV.F. o "Comodatario" C.F.: 80010960286 rappresentato dal Comandante Interregionale – Ing. .... - domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del Comando Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto Adige in via Altinate n. 57, 35121 Padova.

Premesso che:

- Con DGR n. 817 del 04 luglio 2023 la Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nonché di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile Regionale, ha rinnovato la volontà di sottoscrivere una nuova convenzione quinquennale tra gli enti interessati.
- La Regione del Veneto, componente del Servizio nazionale della protezione civile (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1), ha siglato, in data 02.08.23, 04.08.23 e 07.08.2023 e Repertoriato con n. 42149, la convenzione con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile (artt. 10 e 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1).
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n.....del.....è stato approvato il Piano Operativo Annuale 2023 che individua, in accordo tra la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige e la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, l'elenco delle tipologie di mezzi e attrezzature da impiegare per potenziare le capacità operative per le attività di Protezione Civile sul territorio regionale;
- Con la medesima Deliberazione, è stato approvato lo schema di "Contratto di Comodato d'Uso" a titolo gratuito da utilizzare per la formale consegna di quanto acquistato nell'ambito del POA annuale di riferimento;

Visti gli articoli nn. 1083 e seguenti -1571-1177-1176-1218-1819-1820 del cc.



c7de07d4



## Allegato B– SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO

**CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO****Articolo 1 (Oggetto)**

Il Comodante, in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, cede in comodato d'uso temporaneo al Comodatario i beni mobili specificamente indicati nei singoli Verbali di consegna e comunque così meglio identificati (Marca/Modello/Telaio/Inventario .....)

**Articolo 2 (Proprietà dei beni)**

Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni comodati, rimane in capo al Comodante.

**Articolo 3 (Oneri del comodatario in merito alla manutenzione del bene)**

Il Comodatario s'impegna a:

- a) dichiarare, all'atto di presa in consegna dei beni, di ricevere i beni nello stato in cui si trovano, immuni da vizi conosciuti o apparenti, ritenendoli di sua piena soddisfazione;
- b) mantenere i beni suddetti nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e ad utilizzarli, per le finalità di protezione civile, contenute nella Convenzione sottoscritta tra le parti, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia, che dovrà attuarsi esclusivamente presso strutture e/o aree idonee e sicure (possibilmente coperte) di proprietà del Comodatario, o comunque poste sotto la sua sorveglianza e/o gestione;
- c) comunicare al Comodante, tempestivamente o comunque entro massimo 3 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza del fatto:
  - eventuali vizi, difetti o difformità, emersi durante l'utilizzo dei beni;
  - eventuali cause di non utilizzabilità, temporanea o definitiva, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause;
  - furto o perdita del bene (allegando la relativa denuncia);
  - ogni ulteriore eventuale notizia relativa allo stato giuridico e fisico dei beni;
- d) provvedere alle spese di ordinaria manutenzione derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato;
- e) provvedere alle spese di manutenzione straordinaria derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato, salvo che il Comodante, valutato il caso concreto, decida, a suo insindacabile giudizio, di accollarsi le stesse in tutto o in parte;
- f) in deroga all'articolo 1807 del cc, di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato di efficienza del bene;
- g) provvedere ad ogni tipologia di spesa derivante da inadempimenti del Comodatario medesimo;
- h) concordare preventivamente con il Comodante le eventuali necessità di manutenzioni straordinarie, migliorie, adattamenti agli usi specifici, adeguamenti introdotti da nuove normative;
- i) apporre sui beni il logo identificativo del Comodatario nonché l'apposita etichetta inventariale; tale etichetta deve rimanere apposta sui beni comodati ed il numero ivi indicato deve essere menzionato in ogni comunicazione inerente il bene diretta al Comodante;
- j) nel caso di cessione di mezzi stradali targabili, resta in capo al comodatario provvedere all'eventuale targatura del mezzo presso il competente ufficio del Ministero dell'Interno e successivamente di darne comunicazione al comodante;



c7de07d4



## Allegato B– SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO

**Articolo 4 (Responsabilità del Comodatario)**

Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante per il danneggiamento e perimento del bene, nonché per i danni causati al bene oggetto del comodato e per quelli causati verso terzi. Inoltre, in caso di mancanza di vigilanza o per utilizzo del bene improprio o diverso da quello stabilito dal presente contratto, il Comodatario si obbliga a risarcire il Comodante, rispondendo anche della perdita o del deterioramento definitivo del bene anche qualora queste siano avvenute per causa a lui non imputabile.

È esclusa dalla fattispecie sopra descritta la normale usura del bene che si verifica indipendentemente dai periodici e obbligatori interventi di manutenzione ordinaria.

A tale scopo si obbliga a stipulare, a proprie spese, idonea assicurazione di responsabilità civile presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale, con decorrenza dall'inizio del rapporto di comodato e per tutta la sua durata, inclusi i taciti rinnovi se ammessi, e ad inviare copia della polizza e le ricevute di pagamento dei premi anche al Comodante.

**Articolo 5 (Riserve del Comodante)**

In relazione allo stato di conservazione, manutenzione, utilizzo e destinazione del bene comodato, il Comodante si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, specifici controlli inerenti il rispetto del presente Contratto. In caso di inadempienze il Comodante può chiedere motivata ed immediata esecuzione di interventi finalizzati al rispetto di quanto previsto nel presente Contratto con oneri a carico del Comodatario. L'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza, contestata per iscritto, può essere causa di risoluzione anticipata del contratto. In tal caso il Comodatario non ha diritto ad alcun rimborso per le eventuali addizioni apportate, salvo che per quelle concordate.

**Articolo 8 (Divieto cessione d'uso e modifiche ai beni comodati)**

È fatto assoluto divieto al comodatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'uso dei beni a terzi. Il Comodatario s'impegna a non apportare modifiche strutturali ai beni oggetto di comodato senza espressa autorizzazione scritta, resa dal Comodante, con eccezione della eventuale caratterizzazione ufficiale d'istituto.

**Articolo 9 (Responsabilità)**

Sono a carico del Comodatario tutti i danni che possono derivare allo stesso, ai suoi beni, al suo personale utilizzatore o ai terzi e ai beni di terzi, in conseguenza della custodia, detenzione e dell'uso dei beni comodati. Per tali danni il Comodatario solleva il Comodante da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

**Articolo 10 (Durata e risoluzione del contratto di comodato)**

Il presente contratto ha durata fino alla scadenza della Convenzione siglata, in data 02.08.23, 04.08.23 e 07.08.2023 e Repertoriato con n. 42149, e approvata con DGR n. 817 del 14 aprile 2017;

Il contratto può essere rinnovato qualora la anche la Convenzione medesima venga rinnovata (art. 6 comma 1 della Convenzione siglata tra le parti), salvo recesso anche di una sola delle due parti che dovrà inoltrare apposita istanza entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente atto.



c7de07d4



Allegato B– SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO

**Articolo 11**

**(Foro elettivo)**

Per qualsiasi eventuale controversia derivanti dall'applicazione del presente contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

**Articolo 12 (Elezione di domicilio)**

Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio nei luoghi indicati in epigrafe, riconoscendo che ogni comunicazione o atto, anche giudiziale, notificato nei luoghi suddetti, anche se non più abilitati, sarà da intendersi come regolarmente notificato, senza possibilità di eccezione alcuna da parte del destinatario.

**Articolo 13 (Registrazione)**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

**Articolo 14 (Rinvio)**

Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, si rinvia, per quanto compatibili, alle norme contenute nel codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Direttore della Direzione  
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

- Ing. .... -

Il Direttore della Direzione  
Interregionale Vigile del Fuoco  
Veneto e Trentino Alto Adige

- Ing. .... -



c7de07d4

